Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 19 del 24 gennaio 1948

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - **Sabato, 24 gennaio 1948** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA-MARINA

Concorso per esami a sette posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina (grado 11°, gruppo A), riservato ai reduci Pag. 2

Concorso per esami a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi e armamenti navali (grado 10°, gruppo A), riservato ai reduci » 5

Concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali (grado 10°, gruppo A), riservato ai reduci » 10

Concorso per esami e per titoli a due posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo A), riservato ai reduci » 14

Concorso per esami a sessantanove posti di contabile (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Marina militare, riservato ai reduci 19

Concorso per esami a nove posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo B) nel personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi, riservato ai reduci » 23

Concorso per esami a venti posti di capo tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capi tecnici della Marina (grado 11°, gruppo B), riservato ai reduci Pag. 28

Concorso per esami a quindici posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei disegnatori tecnici della Marina (grado 11°, gruppo B), riservato ai reduci » 35

Concorso per esami a sessanta posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo C), riservato ai reduci » 41

Concorso per esami a cinque posti di aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Marina (grado 12°, gruppo C), riservato ai reduci » 45

Concorso per esami e per titoli a cinque posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al Servizio dei fari e del segnalamento marittimo, riservato ai reduci » 49

Concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina militare, riservato ai reduci 53

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sette posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina (grado 11°, gruppo A), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni,

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1941, con il quale veniva indetto un concorso per esami a quindici posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel personale della carriera amministrativa della Marina;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1942, con il quale venivano ridotti da quindici a otto i posti a vice segretario di cui al concorso indetto con decreto Ministeriale 9 dicembre 1941, riservando i rimanenti sette a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che porta delle aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, con nota n. 124464/12106.2.10.7./1.3.3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina (grado 11°, gruppo *A*), riservato, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 9 dicembre 1941 (pubblicato il 17 gennaio 1942, espletato il 22 luglio 1942), si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso, o che si siano trovati nelle condizioni di non poter raggiungere la sede di esame;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio.

Ai fini del presente decreto sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 non debbono aver superato, alla data del presente bando, il limite di 35 anni.

Detto limite di età viene elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 1, dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 9 dicembre 1941, nelle condizioni previste dal bando di concorso emanate con la stessa data, producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti, secondo le disposizioni allora vigenti, in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole ininterrotto servizio da al-

meno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alla domanda;

3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità:

a) a due concorsi per lo stesso ruolo (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex-combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) al concorso originario di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1941.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) copia dello stato di servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione, presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, e n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare numero 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto od appartengono alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della campagna in Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità. Per coloro che non riuscissero ad otte-

nere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio di detto stato di servizio, contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona d'operazione; 3) eventuali decorazioni militari ricevute; 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio. I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autenticata di esso prima della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'università presso la quale conseguirono il chiesto titolo di studio debitamente vistato;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 24, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico-militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

~~9) i candidati coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia~~ di data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I candidati che siano impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) del precedente art. 4; essi sono però tenuti ad esibire all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonea documentazione di essersi trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Per coloro che si trovavano sotto le armi sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

Tutti i predetti concorrenti, militari o no, dovranno inoltre comprovare che, alla data del bando di concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedano ancora, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, i medesimi requisiti.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai

documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso per otto posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa centrale della Marina militare indetto con decreto Ministeriale 9 dicembre 1941, nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dal 1° agosto 1942.

Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Registro n. 22, foglio n. 332. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. Diritto civile e commerciale;
2. Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1);
3. Economia politica Scienza delle finanze (1);
4. Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile e commerciale - Diritto internazionale.
Diritto costituzionale e amministrativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 11 novembre 1947.

Il Ministro: CINGOLANI

(5319)

Concorso per esami a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi e armamenti navali (grado 10°, gruppo A), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, con il quale venivano accantonati quattro degli otto posti di cui al concorso indetto con decreto Ministeriale 10 novembre 1941, per fisici ed ingegneri elettrotecnici aggiunti nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, con nota 124464/12106.2.10.7/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali, riservato, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 10 novembre 1941 (pubblicato il 10 dicembre 1941, espletato il 17 maggio 1942) si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre le domande di partecipazione al concorso stesso o che si siano trovati nelle condizioni di non poter raggiungere la sede di esame;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

I posti di cui sopra sono divisi nelle seguenti specialità: fisici, numero due e ingegneri elettrotecnici, numero due; in totale numero quattro.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani muniti di laurea in fisica od ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica). I laureati in ingegneria industriale dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 284.

Ai fini del presente decreto sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 non debbono aver superato alla data del presente bando, il limite di 35 anni. Detto limite di età viene elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 1, dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati alla data del 10 novembre 1941, nelle condizioni previste dal bando di concorso emanate nella stessa data, producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti, secondo le disposizioni allora vigenti, in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età massimo nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole ininterrotto servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato; non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Marina (Direzione generale personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alla domanda;

3) che accettano qualsiasi destinazione;

4) le specialità per le quali intendono concorrere;

5) se intendono avvalersi della facoltà di cui al paragrafo II dell'allegato programma di esami.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità;

a) a due concorsi per lo stesso ruolo; (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex-combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) al concorso originario di cui al decreto Ministeriale 10 novembre 1941.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso (di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto);

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal Procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) copia dello stato servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427, del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto o appartengono alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della campagna in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità. Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio, di detto stato di servizio, contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona d'operazione; 3) eventuali decorazioni militari ricevute; 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) diploma di laurea (e di abilitazione per gli ingegneri) o copia autenticata da notaio. I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso prima dell'eventuale nomina. Coloro che dimostrassero di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Università presso la quale conseguirono il chiesto titolo di studio, debitamente vistato;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 24, in data anteriore a tre mesi a quello del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e inperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I candidati che siano impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) del precedente art. 4; essi sono però tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente articolo 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonea documentazione di essersi trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Per coloro che si trovavano sotto le armi sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

Tutti i predetti concorrenti, militari o no, dovranno inoltre comprovare che, alla data del bando di concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedano ancora, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, i medesimi requisiti.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare.

Le prove si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio o generale A.N., presidente;

un ufficiale superiore A.N., membro;

due professori di università o della Accademia Navale, membri;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario al quale essi parteciparono e nel quale superarono le prove scritte decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data con la quale furono nominati i vincitori del predetto concorso.

Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1947
Registro n. 22, *foglio n.* 333. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

(*Comuni alle due specialità*)

I. — Tema su argomento di fisica generale (coefficiente 2).

II. — Traduzione in italiano di un brano di argomento tecnico dal francese al tedesco. Il candidato può chiedere di sostituire la traduzione dal tedesco con una dall'inglese, e può anche aggiungere quest'ultima alle altre due; in quest'ultimo caso la traduzione in più è valutata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria. La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

(Coefficiente 1).

(*Riservate ai candidati alla specialità fisico*)

III. — Tema su argomento di ottica nei limiti seguenti (coefficiente 2):

Luce e calore. Emissione. Assorbimento. Illuminazione. Fotometria. Riflessione. Specchi piani e curvi. Prismi riflettenti. Rifrazione. Prismi e rifrazione. Dispersione. Spettro.

Proprietà cardinali dei sistemi ottici centrali (Ottica di Gauss). Lenti e sistemi di lenti.

Aberrazioni geometriche e cromatiche (Ottica Seidel). Strumenti ottici.

Metodi di correzione e di calcolo. Potere risolutivo di uno strumento ottico.

Lente d'ingrandimento. Microscopio. Cannocchiale (galileiano, astronomico, terrestre). Collimatore. Obbiettivo fotografico.

Occhio. Visione binoculare. Strumenti binoculari e stereoscopici.

Sestante. Telemetri (monostatici; bistatici; a depressione). Periscopi. Congegni di puntamento. Inclinometri.

Fari e proiettori. Strumenti ottici di segnalazione. Strumenti topografici e geodetici. Spettroscopi a prismi. Rifrattometri. Strumenti fotogrammetrici.

Interferenze. Diffrazione. Interferometri. Polarimetri. Spettroscopi a reticolo.

IV. — Tema su argomento di fotografia nei limiti seguenti (coefficiente 2)

Obbiettivi (tipi diversi), caratteristiche principali, proprietà, scelta, collaudo, impiego. Lenti addizionali. Filtri colorati. Otturatore (al diaframma o focale).

Apparecchi da presa. Apparecchi d'ingrandimento e di riproduzione. Apparecchi di proiezione. Apparecchi per riproduzione.

Materiale sensibile negativo e positivo ai sali d'argento su lastra, pellicole e carta. Sensitometria generale. Sensitometria cromatica. Potere risolutivo. Illuminazione inattinica per il trattamento del materiale sensibile.

Sensibilizzazione e desensibilizzazione. Sviluppo. Fissaggio. Lavaggio. Essicamento, rinforzo, indebolimento. Viraggio. Stampa dei positivi. Apparecchi speciali per stampa.

Stereofotografia. Microfotografia. Metallografia. Radiografia. Fotografia con i raggi ultravioletti od infrarossi. Fotografia a colori. Cinematografia (presa e proiezione).

(Riservate ai candidati alla specialità elettrotecnico)

III. — Tema su argomenti di elettrotecnica nei limiti seguenti (coefficiente 2):

Teoria e funzionamento delle macchine elettriche. Trasformatori. Macchine asincrone. Macchine sincrone. Dinamo a corrente continua. Motori a corrente continua. Illuminazione elettrica. Unità fotometriche. Lampade a incandescenza e lampade a scarica nel gas. Proiettori. Mutatori e raddrizzatori. Accumulatori. Linee di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica.

Misure elettriche. Misure di corrente, di tensione, di resistenza, di induttanza e capacità. Misure di potenza.

Prove di collaudo delle macchine elettriche.

IV — Tema su argomento di comunicazioni elettriche nei limiti seguenti (coefficiente 2):

Circuiti elettrici a costanti concentrate e a costanti distribuite. Propagazione delle perturbazioni elettriche lungo i fili. Equazione dei telefonisti.

Impedenza delle linee. Linee artificiali. Attenuazione e distorsione. Diafonia.

Quadripoli. Filtri.

Microfoni e telefoni.

Piezelettricità e magnetostrizione.

Circuiti oscillatori. Risonanze. Circuiti accoppiati.

Propagazione delle onde elettromagnetiche.

Tubi elettronici. Rivelatori. Amplificatori. Oscillatori. La modulazione radiotelefonica.

Antenne r.t. Sistemi direttivi.

Tecnica delle comunicazioni con altissime frequenze.

Radiogoniometria.

PROVA ORALE

a) Discussione sui temi scritti ed argomenti indicati per le prove scritte (coefficiente 2);

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1):

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Elementi di statistica.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(5320)

Concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali (grado 10°, gruppo A), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, con il quale venivano accantonati cinque dei nove posti di cui al concorso indetto con decreto Ministeriale 10 novembre 1941 per chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, degli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, nota numero 124464/12106.2.10.7/1.3.1, che concede di bandire un concorso riservato per due posti di chimico aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*) riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 10 novembre 1941 (pubblicato il 10 dicembre 1941, espletato il 9 maggio 1942), si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso o che si siano trovati nelle condizioni di non poter raggiungere la sede di esami;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia e deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani, muniti di diploma di laurea in chimica, in chimica farmacia o chimica industriale, ovvero di diploma di ingegnere chimico o di ingegnere industriale, che siano in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 non debbono aver superato, alla data del presente bando, il limite di età di 35 anni.

Detto limite di età viene elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età. I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 1, dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati alla data del 10 novembre 1941, nelle condizioni previste dal bando di concorso emanato con la stessa data, producendo, altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti, secondo le disposizioni allora vigenti, in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestivano la qualifica di impiegati dello Stato di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole ininterrotto servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa Marina (Direzione generale personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alla domanda;

3) che accettano qualsiasi destinazione;

4) che intendono avvalersi della facoltà di cui al paragrafo II dell'allegato programma di esami.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità:

a) a due concorsi per lo stesso ruolo (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex-combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) al concorso originario di cui al decreto Ministeriale 10 novembre 1941;

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso (di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto);

3) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) copia dello stato di servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, e n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto od appartengono alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e della circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della campagna in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualifica mediante

esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualifica, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduci dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio, di detto stato di servizio, contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona di operazione; 3) eventuali decorazioni militari ricevute; 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) diplomi di laurea e di abilitazione in originale o in copia autenticata da notaio unitamente al certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea. I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autenticata di esso prima della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'università presso la quale conseguirono il richiesto titolo di studio debitamente vistato;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 24, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiore autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi di detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina, nonchè tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I candidati che siano impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) del precedente art. 4; essi sono però tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente articolo 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonea documentazione di essersi trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Per coloro che si trovavano sotto le armi sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

Tutti i predetti concorrenti, militari o no, dovranno inoltre comprovare che, alla data del bando di concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedano ancora, salvo quanto disposto dall'articolo 2 per quello dell'età, i medesimi requisiti.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo nella sede o nelle sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio o generale A. N., presidente;

un ufficiale superiore A. N., un professore di chimica di università o dell'Accademia navale, membri;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7° e un funzionario del ruolo dei chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali, membri;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione in chimica.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma rapportata in ventesimi, il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria di titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vinci-

tori del concorso originario al quale essi parteciparono e nel quale superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data con la quale furono nominati i vincitori del predetto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che a loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le eventuali indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Registro n. 22, foglio n. 334. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. — Tema su un argomento di chimica tecnologica (coefficiente 2).

2. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica.

Analisi chimica qualitativa e quantitativa, quest'ultima comprendendo almeno due determinazioni; relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

NB. — La Commissione esaminatrice prepara tre campioni diversi da analizzare, assegnando a ciascuno un numero; uno dei candidati estrae a sorte il tema da svolgere. La Commissione può autorizzare la consultazione di speciali trattati. Determina la durata della prova.

Prova orale.

a) Discussione sulla prima prova scritta e su quella pratica e argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1): Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali. Elementi di statistica.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(5321)

Concorso per esami e per titoli a due posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo A), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1942, col quale venivano accantonati due dei quattro posti di cui al concorso indetto con decreto Ministeriale 10 novembre 1941 per specialista aggiunto nel ruolo degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia, a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, con nota n. 124464/12106.2.10.7/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di specialista aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 10 novembre 1941 (pubblicato il 10 dicembre 1941, espletato il 10 luglio 1942) si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione ai concorsi stessi o che si siano trovati in condizioni di non poter raggiungere la sede di esame;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

I posti di cui sopra sono divisi nelle seguenti specialità: tecnologi uno e fisici uno; in totale due.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani muniti di laurea in fisica o ingegneria industriale o navale e meccanica. I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa a norma del regio decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Ai fini del presente decreto sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1 non debbono aver superato, alla data del presente bando, il limite di 36 anni.

Detto limite di età viene elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 1, dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 10 novembre 1941 nelle condizioni previste dal bando di concorso emanato con la stessa data producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti secondo le disposizioni allora vigenti in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole e ininterrotto servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato; non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alla domanda;

3) che accettano qualsiasi destinazione;

4) le specialità per le quali intendono concorrere;

5) se intendano avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi II degli allegati programmi di esami relativi a ciascuna specialità.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità:

a) a due concorsi per lo stesso ruolo (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex-combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) al concorso originario di cui al decreto Ministeriale 10 novembre 1941.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto);

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) copia dello stato di servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa

ai sensi delle circolari n. 558 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto od appartengono alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni. I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, della campagna in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione, dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità. Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio, di detto stato di servizio, contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona d'operazione; 3) eventuali decorazioni militari ricevute; 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) diploma originale di laurea (e di abilitazione per gli ingegneri) o copia del diploma stesso autenticata da notaio. I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ed esibire il diploma originale o la copia autentica di esso prima della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare certificato dell'istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente vistato;

7) certificato medico in carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intende avvalersi del beneficio della esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Ammi-

nistrazioni stesse, che intende avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina, nonchè tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di specialista di laboratorio;

12) certificato dei punti ottenuti negli esami di laurea e speciali.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I candidati che siano impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) del precedente articolo 4; essi sono però tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonea documentazione di essersi trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Per coloro che si trovavano sotto le armi sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

Tutti i predetti concorrenti, militari o no, dovranno inoltre comprovare che, alla data del bando di concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedano ancora, all'infuori dei limiti di età, i medesimi requisiti.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti.

Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in La Spezia ed eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un generale del Genio navale, presidente;

un professore universitario o dell'Accademia navale per ciascuna specialità, membro;

un ufficiale superiore del Genio navale, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario del ruolo degli specialisti di laboratorio di grado non inferiore all'8°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma, rapportata in ventesimi, il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di ammi-

nistrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità caro viveri spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario al quale essi parteciparono e nel quale superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data con la quale furono nominati i vincitori del predetto concorso.

Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1947
Registro n. 22, *foglio n.* 335. — CILLO.

PROGRAMMA DI ESAME

A) PER LA SPECIALITÀ FISICO.

Prove scritte.

I. — Tema su argomento di fisica sperimentale (coefficiente 2).

II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato (coefficiente 1). Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate; in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica.

Esecuzione di misure inerenti ad uno o più degli argomenti sotto indicati, previa eventuale registrazione degli apparecchi usati e relazione scritta sulle osservazioni eseguite (coefficiente 2). Tempo concesso: 10 ore consecutive.

Taratura di manometri, di pirometri, di termometri, di coppie termoelettriche.

Determinazione del calore specifico di liquido o di un metallo.

Misure di alte temperature con pirometro ottico.

Misura del coefficiente di dilatazione termica.

Punto di fusione, tensione di vapore, punto di solidificazione.

Determinazione delle caratteristiche più essenziali dei principali strumenti ottici (microscopi, cannocchiali, ecc.).

Misure fotometriche e spettrofotometriche e nefelometriche.

Analisi spettrografica qualitativa di una lega metallica o di una polvere (rilievo visivo o fotografico).

Rilievi di spettri di assorbimento.

Misure di lunghezza d'onda luminosa.

Misure di ionizzazione e radio attività.

Misure elettriche correnti (ad esempio: di resistenza, di capacità, di induttanza, anche in alta frequenza).

Determinazione delle costanti di un galvanometro.

Misure di forze elettromotrici.

Misure di vibrazioni meccaniche lineari e torsionali.

Rilievo delle caratteristiche di una valvola termoionica o di una cellula fotoelettrica.

Prova orale.

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulla prova pratica.

Argomenti di fisica sperimentale (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Elementi di statistica.

B) PER LA SPECIALITÀ INGEGNERE.

Prove scritte.

I. — Tema su argomento di tecnologia (coefficiente 2).

II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate: in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica.

Registrazione di un apparecchio di fisica sperimentale e tecnologica scelto da quelli sottoindicati e relazione scritta sul suo impiego in una misura pratica e nell'interpretazione dei risultati ottenuti (coefficiente 2). Tempo concesso (compresa la relazione scritta): sei ore consecutive.

Microscopio.

Dilatometro.

Apparecchio per la determinazione dei punti critici degli acciai.

Apparecchio per la determinazione del potere coprente delle pitture.

Fotometro per la determinazione della brillantezza delle pitture.

Pirometro.

Macchine per la misura della resistenza, trazione e flessione statica dei materiali.

Macchine per la misura della resistenza alla trazione dinamica.

Macchine per la misura della resilienza.

Macchine per la misura della durezza Brinell.

Macchine per la misura della resistenza alla torsione.

Macchine per la misura della resistenza alla fatica.

Macchine per la misura del coefficiente d'attrito dei metalli bianchi

Macchine per la misura dell'usura dei metalli.

Macchine per la misura del punto di rammollimento dei materiali refrattari.

Apparecchi per la determinazione del modulo di elasticità. Apparecchi per la misura della resistenza meccanica dei materiali a caldo.

Flessimetri per la misura delle vibrazioni: vibrografi, torsiografi.

Prova orale.

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulla prova pratica (coefficiente 2). Argomenti di tecnologia.

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Elementi di statistica.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(5322)

Concorso per esami a sessantanove posti di contabile (grado 11, gruppo B) nel personale dei contabili della Marina militare, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali in data 21 maggio 1942 e 23 gennaio 1943, con i quali venivano accantonati complessivamente sessantanove posti di contabile (grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei contabili della Marina a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 (per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, con nota n. 124464/12106.2.10.7/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sessantanove posti di contabile (grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei contabili della Marina militare riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 11 settembre 1941 (pubblicato il 21 ottobre 1941, espletato il 24 giugno 1942) e 23 gennaio 1943 (pubblicato il 4 marzo 1943, espletato il 2 dicembre 1946), si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipedenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione ai concorsi stessi o che si siano trovati in condizioni di non poter raggiungere la sede di esame;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani muniti di diploma di liceo scientifico o di istituti tecnici industriali o nautici o commerciali.

Ai fini del presente decreto sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 non debbono aver superato, alla data del presente bando, il limite di 35 anni.

Detto limite di età viene elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 1, dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data dell'11 settembre 1941 e 23 gennaio 1943, nelle condizioni previste dai bandi di concorso emanati con le stesse date producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti secondo le disposizioni allora vigenti in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole e ininterrotto servizio da al-

meno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato; non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito e che accettano qualsiasi destinazione;

2) i documenti annessi alla domanda;

3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità:

a) a due concorsi per lo stesso ruolo (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) ai concorsi originari di cui ai decreti Ministeriali 11 settembre 1941 e 23 gennaio 1943.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprov.no i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto);

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) copia dello stato di servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 558 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto od appartengano alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, numero 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni. I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, della campagna in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione, dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio di detto stato di servizio, contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio mili-

tare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona di operazione; 3) eventuali decorazioni militari ricevute; 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire l'originale o la copia autentica di esso, prima della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi;

7) certificato medico in carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 5.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati con, o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del beneficio detto, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I candidati che siano impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) del precedente art. 4; essi sono però tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7 del precedente articolo 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonea documentazione di essersi trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Per coloro che si trovavano sotto le armi sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

Tutti i predetti concorrenti, militari o no, dovranno inoltre comprovare che, alla data del bando di concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedano ancora, all'infuori dei limiti di età, i medesimi requisiti.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti.

Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;

due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, membri;

un impiegato del ruolo civile tecnico, membro;

un professore di scuole medie di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, membro e segretario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità caro viveri spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario al quale essi parteciparono e nel quale superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data con la quale furono nominati i vincitori del predetto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina. Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Registro n. 22, *foglio n.* 337. — CILLO.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. — Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo e descrittivo).

2. — Matematica (risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria in base al programma della prova orale).

3. — Computisteria Elementi di ragioneria pubblica e privata (svolgimento di un tema di ragioneria con applicazioni di computisteria).

4. — Prova facoltativa di lingue estere.

Nota. — La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

Prove orali.

1. — Matematica.

2. — Fisica ed elementi di chimica.

3. — Tecnologia e nozioni speciali.

4. — Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica.

5. — Interpretazione di disegni di costruzioni metalliche, meccaniche od elettriche. (Il candidato dovrà dar prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare i disegni che gli verranno presentati specialmente nei riguardi dei materiali).

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI

1. — MATEMATICA

Aritmetica ed algebra.

1. — Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

2. — Cenni sui numeri complessi.

3. — Proporzionalità fra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

4. — Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.

5. — Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

6. — Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

7. — Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

8. — Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

NB. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzioni di esercizi pratici.

Geometria piana.

1. — Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2. — Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.

3. — Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. — Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. — Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida.

1. — Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. — Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. — Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. — Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. — Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

2. — FISICA ED ELEMENTI DI CHIMICA

Fisica.

Elementi di meccanica:

1. — Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. — Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3. — Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4. — Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra piano inclinato Pendolo.
5. — Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.
6. — Calore. Temperatura e sua misura. Termometri. Principali scale termometriche. Dilatazione dei corpi. Quantità di calore.

Idrostatica:

7. — Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

8. — Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

9. — Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
10. — Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi.

Elementi di chimica.

1. — Leggi delle combinazioni. Soluzioni.
2. — Pesi atomici e pesi molecolari. Valenza.
3. — Simboli e formule. Equazioni.
4. — Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
5. — Azoto ed acqua ossigenata.
6. — Cloro ed acido cloridico.
7. — Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforosi e solforico.
8. — Ammoniaca.
9. — Fosforo.
10. — Carbonio e suoi composti ossigenati.
11. — Ossidi, idrati e sali più notevoli.

3. — TECNOLOGIA E NOZIONI SPECIALI

1. — Principali materiali impiegati nelle costruzioni delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dai minerali i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Ferri laminati e profilati. Chiodatura. Ribattitura. Calafataggio.

Utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica. Saldatura elettrica.

Tempere. Cementazione.

Leghe metalliche più usate.

2. — Nozioni sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli. Torni. Fresatrici. Pialle. Trapani. Alesatrici. Berenatrici. Limatrici. Rettificatrici, ecc.

Apparecchi di sollevamento.

3. — Strumenti di misura per il controllo delle lavorazioni meccaniche.
4. — Brevi cenni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio e delle macchine ad aria compressa.
5. — Organi delle macchine. Bulloni e viti. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavette. Coppiglie. Giunti fissi. Giunti mobili. Innesti a denti. Innesti a frizione. Innesti elettromeccanici. Giunti di cardano. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine. Cuscinetti a sfere. Ruote dentate. Passo. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote dentate coniche.

Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasmissione.

6. — Elementi sulle caldaie a vapore. Caldaie per impianti a terra e marine. Elementi costitutivi delle caldaie marine. Vari tipi di caldaie marine. Mattoni e materiali refrattari impiegati nelle caldaie.
7. — Nozioni generali sulla fusione dei metalli. Forme. Sagome. Modelli. Anime. Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere. Ghisa. Bronzo, ottone, alluminio, rame, stagno.
8. — Nozioni sui principali materiali impiegati negli impianti elettrici. Materiali isolanti.
9. — Corrente elettrica. Potenziale. Forza elettromotrice. Circuito elettrico. Corrente continua ed alternata. Conduttori ed isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Condensatori. Pile ed accumulatori.
10. — Magneti naturali ed artificiali.
11. — Generalità sulle correnti alternate. Fase. Correnti polifasi. Campo magnetico rotante.
12. — Generalità dei generatori a corrente continua. Vari tipi di dinamo e loro proprietà.

Motori a corrente continua. Avviamento. Reostati. Generalità sugli alternatori. Generalità sui motori a corrente alternata. Motori sincroni e asincroni. Generalità sui trasformatori. Trasformatori statici. Convertitrici e gruppi convertitori.

13. — Lampade ad incandescenza. Telefoni. Telegrafi. Arco voltaico. Proiettori. Conduttori elettrici nudi ed isolati. Cavi telefonici. Interruttori in aria ed in olio. Isolatori. Materiale vario per le linee di trasporto dell'energia elettrica.
14. — Istrumenti elettrici vari di misura. Apparecchi da quadro e apparecchi portatili. Apparecchi da laboratorio ed apparecchi industriali.
15. — Vari tipi di cavi metallici, di canapa, di iuta, di pitta, ecc.
16. — Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere.

Legnami per mobili. Legno compensato.

17. — Pitture sottomarine a freddo e a caldo, anticorrosive ed antivegetative. Pitture a smalto, pitture ad olio, pitture antiruggini. Pitture incombustibili.

4. — CENNI SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. ELEMENTI DI STATISTICA

Patrimonio dello Stato. Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate e spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Concetto ed importanza della Statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rivelazioni in Italia.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un mimino di 0.10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(5323)

Concorso per esami a nove posti di vice-ragioniere (grado 11°, gruppo B) nel personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1942, con il quale veniva indetto un concorso per esami a diciotto posti di vice-ragioniere nel personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi, accantonando la metà dei posti stessi a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624 che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, con nota n. 124464/12106.2.10.7/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a nove posti di vice-ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1942 (pubblicato il 21 gennaio 1943, espletato il 7 ottobre 1946) si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso o che si siano trovati in condizioni di non poter raggiungere la sede di esame;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani muniti di diploma di ragioniere o di perito commerciale.

Ai fini del presente decreto sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 non debbono aver superato, alla data del presente decreto, il limite di 35 anni di età.

Detto limite di età viene elevato di anni due nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 18 dicembre 1942, nelle condizioni previste dal bando di concorso emanato con la stessa data, producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti secondo le disposizioni allora vigenti, in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole e ininterrotto servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alla domanda;

3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere;

4) che accettano qualsiasi destinazione.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità:

a) a due concorsi per lo stesso ruolo (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex-combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) al concorso originario di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1942.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto);

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5) copia dello stato di servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 558 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto od appartengano alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni. I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, della campagna in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione, dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio del medesimo, contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona d'operazione; 3) eventuali decorazioni militari ricevute; 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2. I diplomati nelle sessioni immediatamente anteriori alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire l'originale o la copia autentica di esso, prima dell'eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal Provveditore agli studi;

7) certificato medico in carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del benificio dell'esenzione dal limite di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti che abbia compiuto i cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intende avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I candidati che siano impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) del precedente articolo 4; essi sono però tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente Autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui i numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di Pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonee documentazioni di essersi trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942 n. 27.

Per coloro che si trovavano sotto le armi sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

Tutti i predetti concorrenti, militari o no, dovranno inoltre comprovare che alla data del bando di concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedano ancora, all'infuori dei limiti di età, i medesimi requisiti.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibiltà o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti.

Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo divisione civile della Marina, membro;

il direttore capo della ragioneria centrale presso la Marina, o altro funzionario di grado non inferiore al 7°, membro;

un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi, membro;

un professore di scuole medie, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorio, aumentata dell'eventuale coefficente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto legislativo 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni in quanto applicabili (in patricolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nello impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità caroviveri spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dello art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario al quale essi parteciparono e nel quale superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data con la quale furono nominati vincitori del predetto concorso.

Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le eventuali indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Registro n. 22, foglio n. 336. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.
3. Computisteria Ragioneria generale ed applicata.
4. Prova facoltativa di lingue estere (1).

PROVE ORALI.

1. Le materie delle prove scritte obbligatorie.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Principi di economia politica ed elementi di scienza delle finanze.
4. Nozioni elementari di statistica.
5. Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima.

Argomenti costituenti le varie materie di esame.

Nozioni di diritto civile. — Il negozio giuridico e i suoi elementi. Persone fisiche (capacità, cittadinanza, domicilio, assenza). Persone giuridiche (concetto generale e distinzioni specifiche). Le cose. La detenzione, il possesso e la proprietà. Azioni possessorie e azioni petitorie. Limitazione della proprietà. Le obbligazioni fonti, effetti, prove, garanzia, cessione, estinzione. Contratti, quasi contratti, delitti e quasi delitti. Trascrizione. Prescrizione. Principali istituti del diritto di famiglia. Successione testata ed intestata. Formazione e divisione dell'asse ereditario.

Nozioni di diritto commerciale. — Gli atti di commercio, i commercianti: incompatibilità ed incapacità. Mediatori e rappresentanti. Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche. Obbligazioni commerciali e civili. Contratti commerciali. Titoli di credito. La cambiale e titoli affini. Il concordato preventivo. Il fallimento. I piccoli fallimenti. La bancarotta. La prescrizione. La nave, i suoi proprietari e gli armatori. Il capitano, i raccomandatari, l'equipaggio. Avarie e contribuzioni.

Nozioni di diritto amministrativo. — L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. Amministrazione governativa centrale: i Ministeri e le Amministrazioni autonome. Amministrazione governativa locale: i Comuni e le Provincie. L giustizia nell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa. La Corte dei conti.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato. — Il patrimonio dello Stato: (demanio pubblico e demanio fiscale); beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili ed indisponibili. I contratti. Il controllo finanziario nell'Amministrazione dello Stato (Corte dei conti; Ragioneria generale dello Stato; Ragionerie centrali). Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio dello Stato. Esecuzione del bilancio. Il movimento dei fondi dello Stato. Il rendimento dei conti nello Stato (conti amministrativi e conti giudiziali; giudizi di conto e di responsabilità; rendiconto generale dello Stato; conto generale del patrimonio; conto del bilancio). I residui. Perenzione e prescrizione dei residui passivi.

Computisteria. — Sistemi di misure. Sistemi monetari e parità monetarie. Metalli nobili. Costi e ricavi mercantili. Interesse semplice e interesse composto. Sconto semplice e composto, razionale e commerciale. Cambiale, assegno e vaglia. Cambio. Conti correnti. Fondi pubblici e privati. Operazioni di borsa. Annualità. Rendite. Prestiti con obbligazioni.

Ragioneria generale. — Concetti generali sulla organizzazione e amministrazione delle aziende. Gli elementi del capitale nelle imprese. Beni patrimoniali nelle aziende di erogazione. Classificazioni e distinzioni relative. Inventari; varie forme, specie e scopi. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi inventariali. Gestione economica nelle imprese. Il

(1) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0.10 ad un massimo di 0.30 per ciascuna lingua.

La commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingue estera.

reddito e la sua formazione. Le previsioni nelle aziende di erogazione. Le scritture: scritture elementari e sistematiche. Sistemi e metodi: la partita doppia e le sue applicazioni. Oggetto e funzionamento dei conti del sistema del reddito. Situazioni e rendiconti. Materia e forme. Bilanci d'esercizio. Il giornale mastro e la partita semplice.

Ragioneria applicata. — Società commerciali (scritture relative alla costituzione del capitale; formazione delle riserve; rilevazione e riparto degli utili; aumenti e diminuzioni di capitale; ammortamento finanziario, emissione e ammortamento di obbligazioni). Imprese mercantili (rilevazioni e scritture relative ai costi e ricavi dipendenti da acquisti e vendite nell'interno ed all'estero; determinazione del reddito, bilanci di esercizio). Nozioni sul commercio d'intermediazione. Scritture nelle aziende di commissione. Associazioni in partecipazioni (convenzioni regolatrici dei rapporti tra i partecipanti; scritture degli associati). Imprese industriali (esercizio tecnico ed esercizio amministrativo; studi e preventivi d'impianto; elementi speciali e generali del costo di produzione; scritture elementari; conti e scritture della contabilità generale; conto industriale e bilancio d'esercizio). Imprese bancarie (classificazione; operazione delle banche di credito ordinario e scritture elementari ad esse relative; scritture sistematiche; situazioni periodiche; chiusura dei conti e bilanci d'esercizio). Cenni sulle imprese assicuratrici e sulle scritture relative. Aziende divise (conti e scritture delle filiali e delle centrali; scritture generali; situazioni e bilanci). Aziende dello Stato (patrimonio, bilancio di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; rendiconto generale). Comuni e Provincie (patrimonio ed inventari; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; avanzi e disavanzi di amministrazione; servizi di cassa; scritture; rendiconti). Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza (patrimonio, classificazione e valutazione dei suoi elementi; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; movimenti di capitale; scritture; rendiconto). Trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali. Liquidazioni fallimentari.

Principi di economia politica. — Elementi e fattori della produzione. Loro utilità totale e marginale. La proprietà privata. Il principio utilitario. La distribuzione del reddito fra i vari Comuni. L'impresa. Costo di produzione e prezzi in regime di concorrenza ed in regime di monopolio. La moneta e la politica monetaria. Numeri indici dei prezzi. Il cambio. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali. Il mercato finanziario. Le speculazioni di borsa.

Elementi di scienza delle finanze. — Il bilancio dello Stato. Tesoreria dello Stato. Spese pubbliche. Entrate pubbliche Entrate originarie. Imposte e tasse. Principi giuridici, economici ed amministrativi delle imposte. Imposte dirette ed imposte indirette. Debito pubblico. Finanza locale. Entrate e spese degli enti locali.

Nozioni elementari di statistica. — Concetto di statistica ed utilità di dati e le operazioni relative. Esposizione grafica dei dati. I numeri indici. Concetto della stastistica demografica ed il censimento.

Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. — Organizzazione centrale e periferica della Marina. Ordinamento della Marina. Ufficiali e Corpo Equipaggi Marittimi. Istituti e scuole di educazione e istruzione.

Nozioni di diritto costituzionale.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(5324)

Concorso per esami a venti posti di capo tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capi tecnici della Marina (grado 11°, gruppo B), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni:

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1942, col quale fu bandito un concorso a settantadue posti di capo tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capi tecnici della Marina, accantonando la metà dei posti a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato:

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, nota numero 124464/12106.2.10.7/1.3.1, che concede di bandire un concorso riservato per venti posti di capo tecnico aggiunto;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di capo tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capi tecnici della Marina, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modicato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1942 (pubblicato il 27 aprile 1942, espletato il 19 giugno 1943) si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso o che si siano trovati in condizioni di non poter raggiungere la sede di esame;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

I posti sono ripartiti nei seguenti servizi e specialità:

Servizio idrografico: posti n. 3, ripartiti nelle specialità:

cartografi disegnatori, n. 2;
cartografi calcolatori, n. 1;

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: posti n. 7, ripartiti nelle specialità:

carpentieri, n. 2;
congegnatori comuni, n. 2;
congegnatori elettricisti, n. 2;
calderai, n. 1.

Servizio delle armi e armamenti navali: posti n. 7, ripartiti nelle specialità:

congegnatori comuni, n. 3;
artificieri, n. 2;
attrezzatori, n. 1;
elettricisti, n. 1.

Servizio del genio militare della Marina: posti n. 1;

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo: posti n. 2.

In totale: posti n. 20.

Qualora il numero dei posti messi a concorso per alcuna delle specialità di ciascun servizio non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altre specialità dello stesso servizio che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale ai posti vacanti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le specialità inerenti al Servizio idrografico: licenza di istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di terzo grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico, sezione geometri (o sezione fisico-matematica e sezione agrimensura secondo il vecchio ordinamento) o di liceo scientifico;

b) per le specialità inerenti al Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: licenza d'istituto nautico (sezione costruttori e macchinisti) o di istituto industriale (o professionale di terzo grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico, sezione geometri (o sezione fisico-matematica e sezione agrimensura secondo il vecchio ordinamento) o di liceo scientifico;

c) per le specialità inerenti al Servizio delle armi e armamenti navali: licenza d'istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di terzo grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico, sezione geometri (o sezione fisico-matematica e sezione agrimensura secondo il vecchio ordinamento) o di liceo scientifico;

d) per il Servizio del genio militare della Marina licenza di istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di terzo grado secondo il vecchio ordinamento), sezione edile, o di istituto tecnico, sezione geometri (o sezione fisico-matematica e sezione agrimensura secondo il vecchio ordinamento) o di liceo scientifico:

e) per il Servizio dei fari e del segnalamento marittimo i titoli di studio richiesti sub lettera *b*) per il Servizio delle costruzioni navali e meccaniche.

Ai fini del presente decreto sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 non debbono aver superato, alla data del presente bando, il limite di 36 anni.

Detto limite di età viene elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati alla data del 1° marzo 1942, nelle condizioni previste dal bando di concorso emanato con la stessa data producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti secondo le disposizioni allora vigenti in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole e ininterrotto servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) che accettano qualsiasi destinazione;

3) i documenti annessi alla domanda;

4) i servizi e la specialità per cui intendono concorrere. E' in facoltà dei candidati di concorrere per più servizi ma, in ogni caso, limitatamente ad una specialità per ciascuno di essi;

5) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità:

a) a due concorsi per lo stesso ruolo (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex-combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) al concorso originario di cui al decreto Ministeriale 1° marzo 1942.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso (di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto);

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) copia dello stato di servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 558 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto od appartengano alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni. I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, della campagna in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto: gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio del medesimo contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona d'operazioni; 3) eventuali decorazioni militari ricevute: 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2. I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile della presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi attestante l'avvenuto conseguimento del diploma salvo ad esibire l'originale o la copia autentica di esso prima della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia

autentica perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamene o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi;

7) certificato medico in carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo n. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I candidati che siano impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) del precedente art. 4; essi sono però tenuti ad esibire all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonea documentazione di essersi trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Per coloro che si trovavano sotto le armi sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

Tutti i predetti concorrenti, militari o no, dovranno inoltre comprovare che, alla data del bando di concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedano ancora, all'infuori dei limiti di età, i medesimi requisiti.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti.

Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche, pratiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore della Marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al settimo, membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

a) un ufficiale superiore per ciascuno dei servizi cui appartengono i posti messi a concorso. per il Servizio idrografico l'ufficiale può essere sostituito da un professore dell'Istituto idrografico;

b) un impiegato del personale dei capi tecnici per ciascuna delle specialità per le quali è indetto il concorso: la scelta può anche cadere su un impiegato di specialità affine.

Possono anche essere aggregati alla Commissione esperti per le prove facoltative di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado undicesimo, gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità caroviveri spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario al quale essi parteciparono e nel quale superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data con la quale furono nominati i vincitori del predetto concorso.

Essi saranno collocati in ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata intercalandosi in base a tale valutazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1947

Il Ministro · CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1947
Registro n. 22, *foglio n.* 343. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I. *Comune a tutti i servizi e specialità.* — Composizione italiana su tema di carattere generale.

II. *Comune a tutti i servizi e specialità.* — Matematica. Problemi uno di aritmetica od algebra ed uno di geometria o trigonometria secondo il programma della prova orale.

III. Obbligatoria per i concorrenti alla specialità cartografo disegnatore (servizio idrografico). problema di topografia con applicazioni di algebra elementare, di trigonometria e di calcolo logaritmico.

IV. Obbligatoria per i concorrenti alla specialità cartografo calcolatore (servizio idrografico)

a) Problema di trigonometria piana e sferica;

b) Tema di astronomia o geodesia, nei limiti del programma della prova orale, implicante un calcolo logaritmico.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Traduzione in italiano dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico.

Il candidato può chiedere di eseguire la traduzione in più lingue di quelle indicate.

Quando il programma comprenda un esame obbligatorio di lingue estere la prova facoltativa è limitata alle lingue la cui conoscenza non è obbligatoria.

PROVA GRAFICA

Obbligatoria per i concorrenti ai seguenti Servizi e specialità

Servizio idrografico. — Cartografo disegnatore.

Disegno topografico sulla scorta di brogliacci di campagna.

Il candidato deve dimostrare di possedere oltre ad abilità nella esecuzione del lumeggiamento al tratto del terreno anche buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

Specialità dei Servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali e dei fari e segnalamento marittimo:

a) Copia dal vero in iscala assegnata ed a matita, di un oggetto avente attinenza con la specialità per la quale il candidato concorre.

b) Disegno a matita, con la sola scorta dello schizzo eseguito come sopra, del disegno costruttivo dell'oggetto, con la chiarezza necessaria affinchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire il lavoro.

Servizio del genio militare per la Marina:

Disegno, in base a schizzi ed indicazioni dati dalla commissione esaminatrice, di piante, sezioni, prospetti e particolari di costruzioni edilizie o stradali o marittime

PROVA PRATICA

Obbligatoria per i seguenti Servizi e specialità:

Specialità dei Servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali e dei fari e segnalamento marittimo:

Messa in opera di un lavoro secondo il disegno e la traccia stabilita dalla commissione esaminatrice e secondo la specialità cui ciascun candidato concorre, dando prova di sapervi

dare pratico indirizzo esecutivo; di conoscere le singole operazioni che occorrono e le successive fasi di lavorazione a mano od a macchina; di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle pratiche occorrenti per poter esercitare rispetto al personale le proprie mansioni con cognizione ed autorevolezza; di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione del campione o del disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

Servizio del genio militare per la Marina:

a) Rilievo dal vero e disegno, nella scala prescritta, di un'opera edilizia, stradale o marittima o di parte di essa.

b) Rilievo di uno o più appezzamenti di terreno, disegnandoli in pianta ed indicando con segni convenzionali le culture ed i manufatti esistenti all'atto del rilievo.

PROVA ORALE

A) Nozioni comuni a tutti i servizi e specialità.

Aritmetica e algebra: Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Misure degli angoli. Cenni sui numeri complessi. Proporzioni, regola del tre semplice e composto. Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado e riducibili al 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi, loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni. Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

Geometria: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique parallele e proprietà relative. Triangolo, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni; misura delle rette e degli angoli. Circonferenza: mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro ed al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Area delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti.

Rette e piani nello spazio, angoli diedri. Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide. Cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei solidi. Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

Trigonometria piana: Definizione delle principali linee trigonometriche e loro relazioni. Tavole logaritmico-trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Fisica e chimica: Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti.

Forze; composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi; macchine semplici. Gravità; centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza; energia di moto e di posizione; conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Calore. Sua misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisici.

Produzione del suono; sua propagazione nei vari mezzi e cause che lo modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica ed elettrodinamica. Correnti continue ed alternate; definizioni e formule principali. Pile; accumulatori. Macchine elettriche a corrente continua ed alternata. Principali strumenti di misura.

Leggi delle combinazioni chimiche; equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule: equazioni, regole di nomenclatura. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione; fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico. Ammoniaca; acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.

Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

Disegno: Il candidato deve dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

Nozioni pratiche: Organizzazione delle lavorazioni in officina in base ai dati ed agli elementi risultanti dai disegni di costruzione. Regole e dati pratici per la compilazione di preventivi, di perizie e di specificazioni di materiali. Computi di costo della mano d'opera e spese generali.

Norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Provvedimenti in caso di infortunio.

Nozioni amministrative e di statistica: Ordinamento amministrativo dello Stato.

Stato giuridico ed economico degli impiegati statali.

Nozioni sulla legislazione del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Assicurazione degli operai.

Elementi di statistica.

B) Nozioni particolari tecniche per i concorrenti ai seguenti servizi e specialità

Servizio idrografico.

Cartografo disegnatore. — Operazioni fondamentali per la costruzione di una carta.

Sistemi di proiezione per le carte marine. Proiezione gnomonica. Proiezione isogona di Mercatore. Reticolato della proiezione gnomonica. Reticolato della proiezione di Mercatore. Costruzione di una carta di Mercatore.

Triangolazione. Grafici parziali. Misura di una base. Orientamento della rete. Determinazione dell'azimut. Il teodolite, sua descrizione e pratico impiego.

Topografia. Determinazione grafica dei punti di dettaglio. Determinazione numerica dei punti di dettaglio. Rilievo topografico in genere.

Il tacheometro: rilievo topografico col tacheometro. Tavolette pretoriane. Rilievo topografico con la tavoletta pretoriana. Particolarità del rilievo della costa marina. Il rapportatore topografico.

Livellazione geodetica e geometrica. Strumenti di livello.

Rilievo sottomarino. Strumenti relativi: apparecchi per scandagliare, sestante, circolo a riflessione; staziografo, tavolette scandagli acustici. Metodi per scandagliare. Linee di scandagli. Operazioni di scandaglio con le imbarcazioni e con le navi. Rilievo di bassifondi, zone d'ancoraggio, fanali, porti.

Osservazioni di marea. Strumenti per le osservazioni di marea. Costante mareografica. Riduzione degli scandagli e determinazione della quota del punto.

Cenni di fotogrammetria.

Disegno e riproduzione delle carte. Rappresentazione del terreno. Curve di livello. Forme del terreno. Linee e punti caratteristici. Pendenza. Lumeggiamento delle carte. Segni convenzionali. Disegno. Scala grafica. Copia e riduzione di disegni. Pantografo. Delucidamento. Camera chiara. Riproduzione delle carte. Incisione sul rame a bulino. Incisione fotogalvanica. Litografia. Fotolitografia.

Cartografo calcolatore. — La sfera celeste. Piani fondamentali di riferimento. Coordinate orizzontali. Coordinate orarie ed equatoriali. Coordinate geografiche di un punto terrestre. Relazioni fra i diversi sistemi di coordinate.

Il triangolo fondamentale di posizione. Formule logaritmiche per la sua risoluzione.

Il tempo e la sua misura. Tempo sidereo. Tempo solare vero. Tempo solare medio. Tempo civile. Fusi orari. Conversione dei tempi.

Conservazione del tempo. Il pendolo ed il cronometro. Correzione assoluta ed andamento diurno. Confronto degli orologi.

Tavole logaritmiche. Logaritmi di addizione e di sottrazione. Formule di interpolazione.

Livellazione geodetica. Livellazione geometrica.

Triangolazione. Vari ordini di triangolazione. Riduzione al centro trigonometrico. Calcolo del triangolo geodetico col metodo di Legendre.

Trasporto delle coordinate geografiche. Distanze di due punti di date coordinate sulla sfera.

Determinazione di punti per intersezione diretta ed inversa. Determinazione a vertice di piramide. Problema di Pothenot. Problema di Hansen. Cenni sulla compensazione di una rete.

Principali sistemi di proiezione usati per le carte nautiche. Costruzione del reticolato.

Elementi di magnetismo terrestre.

Teoria del pendolo composto e formula per il calcolo della durata di oscillazione.

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche.

Carpentiere. — Legnami adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari; loro qualità e difetti; loro impiego secondo le varie opere. Ferro omogeneo ed acciaio ad elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali; prove di collaudo ed impiego in varie opere. Sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Robustezza degli scafi. Vari sistemi di alberatura, loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione, per il loro allestimento. Macchine lavoranti ed altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche.

Tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Scafi di costruzione, di impostamento delle navi, varo, alaggio.

Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti.

Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Calderaio. — Materiali impiegati nei lavori di calderaio; loro qualità e difetti; prove alle quali vengono sottomessi e loro impiego nei lavori. Principali processi di fabbricazione dei tubi di ferro e di acciaio per caldaie. Norme e prove per il collaudo di detti tubi. Vari tipi di caldaie. Rivestimenti delle caldaie e modo di applicarli. Macchine lavoranti, attrezzi ed altri mezzi di lavoro delle officine da calderaio.

Materiali impiegati nei lavori da ramiere, loro qualità e difetti, prove cui vengono sottomessi e loro impiego nei lavori. Principali processi di fabbricazione dei tubi di rame e di ottone. Norme e prove per il collaudo di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali da ramiere. Macchine operatrici, attrezzi ed altri mezzi di lavoro nelle officine nelle quali si fanno lavori da ramiere.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni. Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

Congegnatore comune. — Materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatore; loro qualità, difetti ed impiego nelle varie opere.

Caldaie a vapore e loro funzionamento. Combustione e combustibili. Lubrificazione e sue proprietà. Organi e funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna, a scoppio, ad aria compressa ed idraulici, delle pompe, delle valvole, ecc., e loro funzioni. Principali strumenti usati per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.).

Principali macchine operatrici delle varie officine, trasmissione di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Attrezzi ed altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Calcoli degli alberi soggetti a torsione.

Congegnatore elettricista. — Materiali principali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine elettriche, loro qualità e loro impiego nelle varie opere. Caldaie a vapore e meccanismi ausiliari, motori a combustione interna e loro funzionamento.

Principali macchine operatrici delle varie officine, attrezzi e mezzi di lavoro, trasmissione di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di parti di macchine. Calcolo sugli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico. Campi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elettromagnetica, forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e autoinduzione. Correnti di Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua; particolari costruttivi; caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata; particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttri e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Propulsione elettrica.

Servizio delle armi e armamenti navali.

Artificiere. — Proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi; ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo; loro composti e derivati più in uso nella chimica degli esplosivi.

Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi: composti idrati del carbonio, alcool, cellulosa, vasellina, glicerina, olii, grassi.

Principali materiali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine. Loro caratteri. Provenienza e processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio; acciai comuni; acciai speciali; acciai rapidi; acciai inossidabili. Tempera.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti d'inerzia e momenti resistenti. Applicazioni di calcoli per casi semplici di costruzione. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resistenza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.

Principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Rettifiche, ecc. Trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Bielle. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti, di spinta. Attrito nei perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentatura. Profili. Tracciatura pratica di ruote a denti epicicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzioni degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate. Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale: a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano. Verricello. Piano inclinato.

Nozioni di fonderia. Modelli. Tornitura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiuolo, elettrici. Terre da fonderia. Finitura dei getti.

Ferri laminati e profilati. Chiodature. Ribattiture. Calafataggio. Utensili pneumatici. Martello e scalpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica ed elettrica.

Principi sui quali si basano i compressori d'aria e le macchine ad aria compressa.

Congegnatore comune. — Materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine di congegnatore; loro qualità e difetti ed impiego nelle varie opere.

Caldaie a vapore e loro funzionamento. Combustione e combustibili. Lubrificazione e sue proprietà. Organi e funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna, a scoppio, ad aria compressa e idraulici, delle pompe, delle valvole, ecc., e loro funzioni. Principali strumenti usati per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.).

Principali macchine operatrici delle varie officine, trasmissioni di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Attrezzi ed altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche. Resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Calcoli degli alberi soggetti a torsione.

Attrezzatore. — Nozioni sulle qualità dei cordami, sulla loro resistenza e sulle prove alle quali vengono sottoposti. Vari sistemi di alberatura, attrezzatura e velatura delle navi e dei palischermi: parti principali ed accessorie della attrezzatura. Manovre di forza ed impiego degli attrezzi marinareschi di ogni specie. Lavori di attrezzatura relativa alla formazione di invasature ed alle operazioni di varo e di alaggio. Condizioni di ormeggiamento delle navi nei porti e nelle darsene. Operazioni marinaresche per i movimenti di grosse navi nelle darsene, nei bacini di carenaggio.

Elettricista. — Materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei complessi elettrici: loro qualità e loro impiego nelle varie opere. Motori a vapore e a combustione interna da accoppiare ai generatori elettrici.

Macchine semplici (viti, ruote dentate, paranchi, ecc.). Resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione di calcolo per casi semplici di parti di macchine.

Conduttori elettrici ed isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Circuiti derivati. Principî di Kirckoff. Applicazioni. Legge di Joule e applicazioni. Cariche elettrostatiche. Elettricità atmosferica. Capacità. Condensatori e loro collegamenti. Vari tipi di accumulatori. Magneti naturali e artificiali. Magnetismo terrestre. Campo e circuito magnetico. Permeabilità e induzione magnetica. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Riluttanza, saturazione, isteresi magnetica. Azioni fra correnti e fra correnti e campi magnetici. Induzione elettromagnetica e sue leggi. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Correnti parassite e di Foucault.

Corrente elettrica alternata. Fase. Valori istantaneo, medio, efficace. Azione delle capacità della induttanza e della resistenza dei circuiti a corrente alternata. Corrente polifase. Aggruppamento a stella e a triangolo. Campo magnetico rotante. Generatori a corrente continua. Commutazioni; reazione dell'indotto; poli ausiliari e circuiti compensatori; forza elettromotrice indotta e forza controelettromotrice; potenza, rendimento e perdita delle dinamo; vari tipi e loro proprietà; riversibilità delle dinamo; velocità; potenza; rendimento e coppia motrice; vari tipi di motori e loro proprietà; avviamento; inversione, frenatura, regolazione della velocità. Alternatori; alternatori polifasi; accoppiamento e messa in fase degli alternatori. Motori a corrente alternata; motori sincroni e asincroni; loro proprietà; motori a velocità variabile. Trasformatori; trasformatori statici e rotanti; convertitori.

Servizio del genio militare per la Marina.

Costruzione e topografia. — Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli. Loro classificazione e caratteristiche, specialmente per le opere marittime.

Malte comuni ed idrauliche. Loro componenti. Agglomerati idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione e di impiego. Lavori di terra, scavi e riporti. Scavi comuni. Scavi subacquei eseguiti con mezzi ordinari e con mezzi effossori; macchine relative.

Consolidamento dei terrapieni. Muri di sostegno dei terrapieni e resistenza di essi.

Fondazioni. Sistemi di fondazioni da adottare in relazione al peso della costruzione. Metodi per aumentare la resistenza del terreno. Fondazioni ad aria compressa.

Particolari costruttivi ed opere di finimento delle costruzioni edilizie in genere. Ordini architettonici. Macchine ed apparati per il sollevamento e trasporto di pesi notevoli.

Resistenza dei materiali coefficiente di resistenza, resistenza alla trazione. Formule empiriche più usate pel calcolo delle dimensioni delle strutture portanti.

Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono.

Nozioni fondamentali di planimetria: allineamenti; curve, poligonazioni, strumenti topografici. Squadre e goniometri. Verifiche e rettifiche.

Rilevamento dei terreni. Metodi diversi di poligonazione. Rilievo parcellare.

Nozioni preliminari di altimetria. Strumenti per rilievi altimetrici. Verifiche e rettifiche.

Operazioni altimetriche. Livellazioni longitudinali e trasversali e relativi profili e sezioni. Livellazioni raggiunte. Piani quotati e piani e curve orizzontali.

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

A) *Ottica*: Propagazione della luce; velocità della luce fenomeno della riflessione e della rifrazione; indice di rifrazione scomposizione della luce; spettro solare; raggi infrarossi e raggi ultravioletti; righe di Fraunhofer; luci colorate specchi piani; specchi concavi e specchi convessi e immagini da essi prodotte specchi parabolici e loro uso nei proiettori lenti convergenti e divergenti fuochi delle lenti convergenti asse principale; assi secondari; fuochi coniugati; distanza focale; determinazione pratica della medesima immagini prodotte dalle lenti convergenti; immagine reale ed immagine virtuale elementi di fotometria sistemi di due o più lenti convergenti cenni sulla fotografia.

B) *Elettrotecnica*: fenomeni magnetici permanenti naturali ed artificiali; magneti temporanei; campo magnetico; campo magnetico terrestre; bussola le pile e la corrente elettrica; circuito elettrico; collegamenti in serie e in parallelo forza elettromotrice; intensità di corrente e resistenza; unità di misura; legge di Ohm calore prodotto dalla corrente; legge di Joule; applicazioni principali (illuminazione, apparecchi elettrotermici) principali specie di lampade elettriche elettrolisi; accumulatori elettrici; tipi principali; nozioni di galvanostegia campo magnetico prodotto dalla corrente; elettromagneti; applicazioni principali induzioni elettromagnetiche; correnti indotte correnti continue e correnti alternate nozioni sulle generatrici elettriche (dinamo ed alternatore) principali tipi di motori elettrici a corrente continua ed a corrente alternata cenni sui trasformatori, convertitori e raddrizzatori cenni sui principali strumenti di misura di tipo industriale dispositivi e norme fondamentali per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici soccorsi di urgenza.

C) *Motori primi*: breve cenno sui motori in genere brevi cenni sulle macchine a vapore e sui vari tipi di caldaie cenni sui motori a scoppio; loro funzionamento; carburanti impiegati; benzina; benzolo; alcool; detonazione e antidetonanti cenno sui diversi sistemi di accensione; magneti; spinterogeni cenni sui motori a gas povero, gas di carbone e gas di legna; gassogeni cenni sui motori a combustione progressiva; motori Diesel; semi-Diesel; a testa calda; combustibili in essi adoperati lubrificanti usati per motori a combustione interna silenziatori.

D) *Tecnologia*: cenni sulla produzione della ghisa, del ferro dell'acciaio fonderia; forme ed anime; modelli; sagome e casse d'anima; ritiro nozioni sui principali metalli usati nella costruzione delle macchine - tempera, rinvenimento e cementazione degli acciai acciai speciali, rapidi e leghe dure per utensili brevi cenni sulle macchine utensili; torni; trapani; piallatrici; fresatrici, ecc. saldature dolci e forti; bollitura; saldature autogene al cannello; taglio col cannello; saldatura elettrica mole ed abrasivi in genere olii e lubrificanti istrumenti di misure e di controllo; calibri; micrometri; piani di paragone, ecc. dispositivi per prevenire gli infortuni.

Roma, addì 22 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(5325)

Concorso per esami a quindici posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei disegnatori tecnici della Marina (grado 11°, gruppo B), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sul l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, col quale veniva bandito un concorso per esami a cinquantotto posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei disegnatori tecnici della Marina, accantonando la metà dei posti stessi a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, nota n. 124464/12106.2.10.7/1.3.1, che concede di bandire un concorso riservato per 15 posti di disegnatore tecnico aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei disegnatori tecnici della Marina riservato, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1942 (pubblicato il 27 aprile 1942, espletato il 2 maggio 1943) si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso o che si siano trovati in condizione di non poter raggiungere la sede di esame;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

I posti sono ripartiti nei seguenti servizi e specialità:

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: posti n. 8 ripartiti nelle specialità:

navali n. 5;

meccanici n. 3.

Servizio delle armi e armamenti navali: posti n. 5;

Servizio del genio militare della Marina: posti n. 2.

In totale: posti n. 15.

Qualora il numero dei posti messi a concorso per alcuna delle specialità di ciascun servizio non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altre specialità dello stesso servizio che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le specialità inerenti al Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: licenza d'istituto nautico (sezione costruttori e macchinisti) o istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico, sezione geometri (sezione fisico-matematica o agrimensura secondo il vecchio ordinamento) o di liceo scientifico;

b) per il Servizio delle armi e armamenti navali: licenza d'istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico, sezione geometri (sezione fisico-matematica o agrimensura secondo il vecchio ordinamento) o di liceo scientifico;

c) per il Servizio del genio militare della Marina: licenza d'istituto nautico o di istituto industriale (sezione edile) (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento), o di istituto tecnico, sezione geometri (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di maturità artistica.

Per tutti i servizi sono ammessi quali titoli di studio equipollenti i diplomi di licenza di liceo classico, liceo artistico, istituto tecnico commerciale, istituto magistrale, purchè i candidati che ne siano in possesso dimostrino, con apposito certificato, di avere esercitato la professione di disegnatore per almeno un anno.

Ai fini del presente decreto sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1 non debbono aver superato, alla data del presente bando, il limite di 36 anni.

Detto limite di età viene elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data

in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati alla data del 1° marzo 1942, nelle condizioni previste dal bando di concorso emanato con la stessa data producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti secondo le disposizioni allora vigenti in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole e ininterrotto servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Marina - (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;
2) che accettano qualsiasi destinazione;
3) i documenti annessi alla domanda;
4) i servizi e la specialità per cui intendono concorrere;

E' in facoltà dei candidati di concorrere per più servizi ma, in ogni caso, limitatamente ad una specialità per ciascuno di essi;

5) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità:

a) a due concorsi per lo stesso ruolo; (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti excombattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) al concorso originario di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1942.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto);

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) copia dello stato di servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 558 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto od appartengono alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni. I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, della campagna in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla

sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità. I primi, mediante certificato su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione, dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio del medesimo, contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona d'operazione; 3) eventuali decorazioni militari ricevute; 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire l'originale, o la copia autentica di esso, prima della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi;

7) certificato medico in carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo n. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare copia autentica dello Stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intende avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I candidati che siano impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) del precedente art. 4; essi sono però tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri

2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonea documentazione di essersi trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Per coloro che si trovavano sotto le armi sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

Tutti i predetti concorrenti, militari o no, dovranno inoltre comprovare che, alla data del bando di concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedano ancora, all'infuori dei limiti di età, i medesimi requisiti.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti.

Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche ed orali, giusta gli appositi programmi. Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore della Marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

a) un ufficiale superiore per ciascuno dei servizi cui appartengono i posti messi a concorso;

b) un impiegato del personale dei disegnatori tecnici per ciascuna delle specialità per le quali è indetto il concorso.

Possono inoltre essere aggregati alla Commissione esperti per le prove facoltative di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e grafiche, una media di sette decimi e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità caroviveri spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario al quale essi parteciparono e nel quale superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data con la quale furono nominati i vincitori del predetto concorso.

Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale valutazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Registro n. 22, foglio n. 342. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I. — *Composizione italiana* su tema di carattere generale.

II. — *Matematica*: Problemi: uno di aritmetica od algebra e uno di geometria o di trigonometria secondo il programma della prova orale.

III. — *Lingua estera*: Traduzione in italiano dal francese di un brano di carattere tecnico.

Prova facoltativa di lingue estere

Traduzione in italiano dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e due le lingue indicate.

Prova grafica

Per i concorrenti al Servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità navale):

a) Disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla scala o ad elementi dati.

b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Per i concorrenti al Servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità meccanico):

Disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini, rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite dalla commissione esaminatrice.

Per i concorrenti al Servizio delle armi ed armamenti navali:

Schizzi a mano libera dal vero di organi di macchine, come valvole, giunti, ingranaggi, ecc., determinandone le quote in tutte le loro parti.

Sviluppo dai suddetti schizzi dei disegni costruttivi delle varie parti in scala assegnata. In questa parte della prova non saranno dati più in visione gli oggetti rilevati dal vero.

Per i concorrenti al Servizio del genio militare per la Marina:

1. Disegno di piante, sezioni e prospetti di costruzioni edilizie, stradali o marittime in base a schizzi, dati ed elementi indicati nel tema.

2. Ricavo da un disegno d'insieme di un fabbricato, di un'opera stradale e marittima, dei particolari richiesti e disegno di essi in scala opportuna.

Nozioni comuni a tutti i servizi e specialità:

a) Matematica. — I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore o minimo comune multiplo. Numeri frazionari; principali proprietà ed operazioni su di essi. Potenza di un numero: potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi, calcolo di radicali; potenze con esponente frazionario. Frazioni e numeri decimali. Sistema metrico decimale; misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Numeri complessi. Proporzionalità tra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

Espressioni letterali algebriche. Operazioni sui monomi e polinomi interi. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche; calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere. Teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad un incognita; sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo; problemi di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi; proprietà relative; logaritmi a base dieci; uso delle tavole ed applicazioni. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

Nozioni preliminari di geometria piana. Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni; misure delle rette, misure degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e circonferenze, corde; angoli al centro ed inscritti, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari. Equivalenza di figure piane; proporzioni fra grandezze Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette e piani nello spazio. Angoli diedri. Poliedri e particolarmente il prisma, il parallelepipedo e la piramide. Cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei poliedri. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

b) Fisica e chimica. — Movimenti di corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze: composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici. Gravità: centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti. Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Spettroscopia.

Temperatura, calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisici.

Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e cause che la modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

Campo magnetico terrestre, declinazione e inclinazione magnetica. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Leggi delle combinazioni chimiche. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.

Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico. Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati. Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

c) Nozioni amministrative e di statistica. Ordinamento amministrativo dello Stato.

Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Elementi di statistica.

Nozioni tecniche speciali.

Il candidato a seconda della specialità per la quale concorre deve dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso:

Per il Servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità navali):

Tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a motore che a vela. Galleggianti diversi. Registri di classificazioni.

Navi in legno. Scopo, disposizione struttura della varie parti che compongono lo scafo.

Velatura e distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura. Centro velico.

Navi in ferro. Scopo, disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Strutture longitudinali e trasversali. Applicazione del Registro italiano.

Scopo e principali accessori di allestimento e principali installazioni interne delle navi.

Scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.

Equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.

Metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.

Propulsione delle navi; resistenza dei fluidi al movimento e resistenza delle navi al moto diretto. Metodo. Froude.

Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici, di costruzione.

Funzionamento dell'apparato motore completo di una nave. Propulsori.

Motrici principali. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Condensatori ad iniezione ed a superficie.

Tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio.

Per il Servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità meccanico):

Funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

Produzione del vapore. Fornelli. Griglie. Polverizzatori. Combustibili. Tiraggio naturale ed artificiale.

Caldaie tubolari. Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero. Pregi e difetti relativi. Accessori delle caldaie. Surriscaldatori.

Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti. Organi di trasmissione del movimento, organi esterni ed interni della distribuzione del vapore. Accessori. Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre. Condensatori ad iniezione ed a superficie. Pompe d'aria di circolazione.

Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione. Nomenclatura. Fuzionamento.

Propulsori. Alberi portaelica ed astucci. Cuscinetti reggispinta.

Macchine ausiliarie. Pompe. Eiettori. Servomotori del timone. Argani e verricelli. Complessi elettrogeneratori. Distillatori. Trasmettitori d'ordini.

Proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.

Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura delle varie parti delle strutture. Navi in legno ed in ferro. Nomenclatura generale delle navi.

Velatura e nomenclatura relativa.

Accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

Per il Servizio delle armi ed armamenti navali:

Funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

Tipi principali di macchine a vapore, loro funzionamento ed organi principali.

Tipi principali di macchine idrauliche e pneumatiche; loro funzionamento ed organi principali.

Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura, funzionamento.

Principali tipi di macchine elettriche. Organi principali, descrizione e nomenclatura.

Proporzionamento dei principali organi delle macchine.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ad organi elementari di apparati motori.

Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi. Velatura e nomenclatura relativa. Accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

Per il Servizio del genio militare per la Marina:

Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli, loro classificazione e caratteristiche.

Malte comuni ed idrauliche e loro componenti. Agglomeranti idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione ed impiego.

Scavi per fondazioni all'asciutto. Scarichi unitari a cui i terreni possono essere assoggettati secondo la loro costituzione. Scavi subacquei. Modalità d'esecuzione e mezzi di lavoro.

Fondazioni. Tipi da adottare in relazione alla consistenza del sedime ed al carico della costruzione.

Particolari costruttivi delle opere edilizie in genere, delle opere stradali e dei tipi più comuni di opere marittime, muri di sponda, moli e pontili.

Resistenza dei materiali. Formule empiriche più usate per il carico delle dimensioni delle strutture murarie.

Nozioni di geometria pratica e di proiezioni ortogonali. Materiali e strumenti da disegno. Norme da seguire nella collaudazione e riproduzione dei disegni.

Nozioni preliminari di altimetria e planimetria. Rilievi planimetrici ed altimetrici ed impiego degli strumenti topografici nei diversi casi. Profili, sezioni, piani quotati e piani a curve orizzontali. Piante, elevazioni e sezioni di fabbricati, opere stradali e marittime.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(5326)

Concorso per esami a sessanta posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo C), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali in data 21 maggio 1942 e 9 dicembre 1942, con i quali venivano accantonati complessivamente 89 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio dereto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 (per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del

trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, nota numero 124464/12106.2.10.7/1.3.1, che concede di bandire un concorso riservato per sessanta posti di alunno d'ordine;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sessanta posti di alunno nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo *C*) riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'articolo 1 del decreto-legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando a l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 10 settembre 1941 (pubblicato il 26 settembre 1941, espletato il 16 giugno 1942) e 9 dicembre 1942 (pubblicato il 4 gennaio 1943 ed espletato il 9 gennaio 1947) si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione ai concorsi stessi o che si siano trovati in condizioni di non poter raggiungere la sede di esame;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani muniti di diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente. Ai fini del presente decreto sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 non debbono aver superato, alla data del presente bando, il limite di 35 anni.

Detto limite di età viene elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 1, dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alle date del 10 settembre 1941 e 9 dicembre 1942, nelle condizioni previste dai bandi di concorso emanati con le stesse date, producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti secondo le disposizioni allora vigenti, in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole e ininterrotto servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito e che accettano qualsiasi destinazione;

2) i documenti annessi alla domanda;

3) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità:

a) a due concorsi per lo stesso ruolo (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti excombattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) ai concorsi originari di cui ai decreti Ministeriali 10 settembre 1941 e 4 gennaio 1943.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto);

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno una anno, legalizzato dal prefetto. In caso di

residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) copia dello stato di servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 558 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto od appartengano alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni. I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, della campagna in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci della prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione, dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio di detto stato di servizio, contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona d'operazioni; 3) eventuali decorazioni militari ricevute; 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire l'originale o la copia autentica di esso, prima della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica, perchè distrutto o disperso per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare certificato dell'istituto, presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi;

7) certificato medico in carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi:

9) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intende avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I candidati che siano impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4),) e 8) del precedente art. 4; essi sono però tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente Autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, dovranno provare, con idonea documentazione, di essersi provati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto [illegible] gennaio 1942, n. 27.

Per coloro che si trovavano sotto le armi sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

Tutti i predetti concorrenti, militari o no, dovranno inoltre comprovare che, alla data del bando di concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedano ancora, all'infuori dei limiti di età, i medesimi requisiti.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti.

Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

tre funzionari della carriera amministrativa di cui due di grado non inferiore al 7°, membri;

un archivista capo, membro e segretario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorio, aumentata dall'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 13°, gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità caroviveri spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario al quale essi parteciparono e nel

quale superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data con la quale furono nominati vincitori del predetto concorso.

Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Registro n. 22, foglio n. 338. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE (1)

1. — Componimento italiano (che serve anche come prova calligrafica).
2. — Risoluzione di un problema di aritmetica (sino alla regola del tre composto).
3. — Compilazione di un prospetto statistico e prova di dattilografia.
4. — Prova facoltativa di lingue estere: francese, inglese o tedesco (traduzione dalla lingua estera in lingua italiana). Il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana il brano proposto dalla Commissione stessa.

PROVA ORALE

1. — Nozioni generali della storia d'Italia dal 1815 in poi.
2. — Nozioni di geografia fisica e politica; l'Europa in generale, l'Italia in particolare.
3. — Nozioni sull'ordinamento costituzionale amministrativo dello Stato.
4. — Nozioni elementari di statistica.

(1) La durata degli esami scritti sarà fissata per ogni prova dalla Commissione esaminatrice.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(5327)

Concorso per esami a cinque posti di aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Marina (grado 12°, gruppo C), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, col quale veniva bandito un concorso per esami a dieci posti di aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Marina, accantonando la metà dei posti stessi a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, degli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, con nota n. 124464/12106.2.10.7/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti di aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Marina riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame del concorso indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1942 (pubblicato il 28 aprile 1942, espletato il 5 febbraio 1943) si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso o che si siano trovati in condizioni di non poter raggiungere la sede di esame;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

I suddetti cinque posti sono ripartiti nei seguenti servizi:

Costruzioni navali e meccaniche, posti n. 3; Armi ed armamenti navali, posti n. 1; Genio militare per la Marina militare posti n. 1; in totale, posti n. 5.

Qualora il numero dei posti messi a concorso per alcuno dei servizi non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati vincitori nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altri servizi che fossero risultati idonei, ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere la nomina nell'ordine di apposita graduatoria ai posti vacanti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani muniti di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale, ovvero di scuola tecnica industriale o di ammissione all'Istituto tecnico superiore o di titoli equivalenti conseguiti prima dell'attuale ordinamento scolastico.

Ai fini del presente decreto sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 non debbono aver superato, alla data del presente bando, il limite di 36 anni.

Detto limite di età viene elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 1, dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati alla data del 1° marzo 1942, nelle condizioni previste dal bando di concorso emanato con la stessa data producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti secondo le disposizioni allora vigenti in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole e ininterrotto servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) che accettano qualsiasi destinazione;

3) i documenti annessi alla domanda;

4) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere;

5) il servizio o i servizi cui intendono concorrere.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità:

a) a due concorsi per lo stesso ruolo (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti excombattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) al concorso originario di cui al decreto Ministeriale 1° marzo 1942.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo di L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto);

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) copia dello stato di servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti

della guerra di liberazione presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 558 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427 del giorno militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare numero 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto od appartengono alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942 n. 28957 dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni. I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, della campagna in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni. Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione, dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità. Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio, di detto stato di servizio, contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona d'operazioni; 3) eventuali decorazioni militari ricevute; 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2. I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal Provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma salvo ad esibire l'originale o la copia autentica di esso, prima della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal Provveditore agli studi;

7) certificato medico in carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo n. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intende avvalersi del detto beneficio,

integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I candidati che siano impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) del presente art. 4; essi sono però tenuti ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonea documentazione di essersi trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Per coloro che si trovavano sotto le armi sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

Tutti i predetti concorrenti, militari o no, dovranno inoltre comprovare che, alla data del bando di concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedano ancora, all'infuori dei limiti di età, i medesimi requisiti.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documente prescritti.

Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore della Marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

un ufficiale superiore;

un impiegato del personale dei disegnatori tecnici per ciascuno dei servizi fra i quali vanno ripartiti i posti messi a concorso.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti per le prove di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta, come grafica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e grafiche, una media di sette decimi e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 12°, gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità caroviveri spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario al quale essi parteciparono e nel quale superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data con la quale furono nominati i vincitori del predetto concorso.

Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale valutazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Registro n. 22, foglio n. 339. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. Composizione italiana su tema di carattere generale.
2. Matematica. Problemi: uno di aritmetica ed uno di geometria secondo il programma della prova orale.
3. Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione in italiano dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più lingue di quelle indicate.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungere al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova grafica.

Riproduzione di un disegno avente le caratteristiche seguenti:

a) per i candidati ai posti di Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: struttura di nave o piano di costruzione (è obbligatorio l'impiego delle flessibili e dei piombi);

b) per i candidati ai posti di Servizio delle armi e degli armamenti navali: parte di macchina o di arma;

c) per i candidati ai posti del Servizio del genio militare per la Marina: struttura di fabbrica od elementi costruttivi inerenti alla specialità.

Prova orale.

a) Aritmetica: Le quattro operazioni, con numeri interi e decimali. Potenze dei numeri interi e decimali. Multipli e divisori. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni. Frazioni decimali. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale. Radice quadrata. Rapporto e proporzioni. Regola del tre semplice e composto.

b) Geometria. Segmenti ed angoli, rette perpendicolari. Misura dei segmenti e degli angoli. Rette. Rette parallele. Poligoni. Circonferenza e cerchio, archi, corde ed angoli al centro od alla circonferenza. Tangenti. Poligoni regolari. Figure piane equivalenti, equivalenza dei poligoni, teorema di Pitagora. Lunghezza della circonferenza, ampiezza e lunghezza di un arco. Area dei principali poligoni e del cerchio. Segmenti proporzionali: teorema di Talete. Triangoli e poligoni simili. Rette e piani nello spazio. Solidi geometrici più comuni e misure delle superfici e dei volumi.

c) Fisica e chimica: Corpi solidi, liquidi, gassosi loro proprietà generali. Principio d'inerzia, moto uniforme e vario. Nozioni sulle forze e sul peso dei corpi. Leva. Bilance. Principî di Pascal di Archimede. Peso specifico. Pressione atmosferica. Barometro. Cenni sul suono. Calore. Temperatura. Dilatazione dei corpi, termometro. Mutamento dello stato fisico dei corpi. Trasformazione del calore in lavoro e viceversa. Nozioni sulla luce e strumenti ottici più semplici. Nozioni sul magnetismo e sull'elettricità. Corpi semplici e composti. Leghe. Aria ed acqua.

d) Nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale amministrativo dello Stato e di statistica.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(5328)

Concorso per esami e per titoli a cinque posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al Servizio dei fari e del segnalamento marittimo, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, con il quale venivano accantonati cinque dei dieci posti di agente nel ruolo del personale subalterno addetto al Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui al concorso indetto con decreto Ministeriale 1° novembre 1941 a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, con nota n. 124464/12106.2.10.7/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a cinque posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al Servizio dei fari e del segnalamento marittimo, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove del concorso indetto con decreto Ministeriale 1° novembre 1941 (pubblicato il 14 gennaio 1942, espletato il 3 luglio 1942) si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso o di poter raggiungere la sede di esame;

b) dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani che abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano stati esentati dal servizio militare e che, rientrando nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1, appartengono ad una almeno delle seguente categorie:

1) mutilati od invalidi di guerra,

2) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo equipaggi militari marittimi o nel Corpo della guardia di finanza (ramo mare);

3) gli agenti ausiliari e gli incaricati temporanei addetti al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi che alla data del presente decreto prestino servizio, effettivo, in tale qualità, nella Marina da almeno sei mesi continuativi e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Marina per non meno di un anno;

4) i figli degli agenti di ruolo per i fari in servizio nella Marina o in aspettativa alla data del presente decreto e i figli di quelli di ruolo nella Marina collocati a riposo o morti nell'ultimo quinquennio.

Ai fini del presente decreto sono equiparati, come prescrive l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1. debbono avere compiuto, alla data del presente decreto, il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°. Tale limite massimo è elevato a 44 anni per gli ex sottufficiali del C.E.M.M. e per gli agenti ausiliari o incaricati temporanei ai fari in servizio alla data del presente decreto.

Detti limiti di età vengono elevati di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 1° novembre 1941 nelle condizioni previste dal bando di concorso emanato nella stessa data, producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti, secondo le disposizioni allora vigenti in quanto applicabili.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, non verrà computato, agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per i concorrenti che, facendo parte del personale non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, abbiano compiuto cinque anni di lodevole ininterrotto servizio: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, dovrà far pervenire le domande e i prescritti documenti tramite l'Amministrazione da cui dipende.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alla domanda.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità.

a) a due concorsi per lo stesso ruolo (tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex-combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico);

b) al concorso originario di cui al decreto Ministeriale 1° novembre 1941.

I documenti attestanti titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere debbono essere prodotti entro il termine stabilito nel bando per la presentazione di tutti gli altri documenti in esso richiesti.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto);

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciata dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare oppure certificato in bollo di esito di leva per coloro che siano stati esentati dal prestare servizio militare, debitamente legalizzati. I candidati ex-combattenti che abbiano partecipato ad operazioni militari della guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione, presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni. I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27. I mutilati od invalidi delle guerre suddette, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione del Tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità. Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio, di detto stato di servizio, contenente i seguenti dati: 1) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato; 2) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona d'operazioni; 3) eventuali decorazioni militari ricevute; 4) eventuali condanne militari riportate; 5) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

6) certificato di compimento degli studi elementari inferiori (3ª classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

7) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

8) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo;

9) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione del limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 485, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

10) dichiarazione esplicita di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione:

11) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti.

Ar. 5.

I documenti di cui al precedente articolo devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. I candidati che siano impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e gli operai permanenti dell'Amministrazione mi-

litare marittima, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 4.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2) e 4) del precedente articolo 4, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonea documentazione di essersi trovati, nel periodo intercorrente fra la pubblicazione del bando di concorso emanato con decreto Ministeriale in data 1° novembre 1941 e la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e di essere in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al presente concorso, da data anteriore alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Le domande degli agenti ausiliari o incaricati temporanei che attualmente prestino o che abbiano prestato servizio presso i fari e i segnalamenti marittimi dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente art. 3 a mezzo dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti indicati nel precedente articolo, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo di cui alla categoria 4ª dell'art. 2 dovranno anch'esse pervenire al Ministero per tramite dei Comandi delle zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di agente dei fari.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

I candidati, anche se invalidi di guerra, dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) costituzione tale da poter affrontare, all'occorrenza, sbalzi di temperatura ed esposizioni alle intemperie;

b) attitudine a servirsi agevolmente dei remi delle imbarcazioni;

c) attitudine a salire sulle scale interne ed esterne delle torri dei fari che in genere, sono alte;

d) attitudine ad eseguire lavori piuttosto gravosi come il trasporto di bombole di acetilene disciolta, di latte di petrolio, di fusti di carburo, ecc.;

e) vista buona pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad 1.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente verrà constatato mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Marina militare. Per i concorrenti invalidi di guerra la visita sanitaria sarà compiuta dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 7

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno nelle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un ufficiale superiore dalla Marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, membro e segretario;

un impiegato del personale civile tecnico della Marina, membro.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 9 in base ai seguenti elementi:

a) valutazione dei lavori delle prove per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. Per conseguire l'idoneità il candidato dovrà riportare la votazione media di sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove di esame,

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte:

1) un decimo di punto per ogni mese di servizio per i militari ed ex-militari del C.E.M.M. con almeno quattro anni di servizio militare nella Marina;

2) da 1 a 12 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica ed elettromeccanica e precisamente:

da 1 a 3 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di piccole officine;

da 3 a 6 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di grandi stabilimenti;

da 6 a 12 punti a chi presenti brevetti o certificati della Marina o stabilimenti e scuole di altre Amministrazioni dello Stato;

3) due decimi di punto per ogni mese di servizio per coloro che abbiano prestato lodevole servizio quali agenti ausiliari ed incaricati temporanei ai fari per almeno sei mesi continuativi o per lo meno un anno saltuariamente;

4) due punti per i figli di agenti dei fari di cui alla categoria 4ª dell'articolo 2 del presente decreto.

Il computo dei periodi di servizio di cui ai nn. 1 e 3 della lettera *b*) sarà fatto con riferimento alla data del presente decreto.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con la qualifica di volontari per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'Ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da tre a sei mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. E' in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali agenti avventizi per i fari.

Coloro che al termine di sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina ad agente di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado di agente dei fari, a' termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e l'eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Registro n. 22, foglio n. 341. — CILLO

(5329)

Concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina militare, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1941, col quale veniva indetto un concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1942, con il quale venivano ridotti da sette a quattro i posti ad inserviente in prova di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1941, riservando i rimanenti tre a favore di coloro trovantisi nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, concernente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che dà disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viso il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 (per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1947, con nota n. 124464/12106.2.10.7/1.31;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Marina militare, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente articolo 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 4) e 7) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno provare con idonea documentazione di essersi trovati, nel periodo intercorrente fra la pubblicazione del bando di concorso emanato con decreto Ministeriale in data 19 novembre 1941 e la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e di essere in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al presente concorso da data anteriore alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammisione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, presidente;

due funzionari della carriera amministrativa di grado non inferiore all'8°, membri;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado di inserviente, a' termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e l'eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1947
Registro n. 22, *foglio n.* 340. — CILLO

(5330)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 100 (4103568) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.